



# COMUNE DI CASTAGNARO

Provincia di Verona

N. 17 del Reg. Delib.

N. prot. 869

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

**Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER LA COMPONENTE  
DELLA I.U.C. DENOMINATA I.M.U. ANNO 2015**

L'anno **duemilaquindici** addì **ventitre** del mese di **luglio** alle ore **19:00**, nella sede del Comune di Castagnaro, previ avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il SINDACO Sig. TRIVELLATO ANDREA

Partecipa il Segretario Comunale Dott. RINALDI NICOLA il quale procede all'appello nominale. Risultano

TRIVELLATO ANDREA	P	FORMAGLIO LUCA	P
BETTARELLO MASSIMO	P	GOZZO STEFANO	A
FORMIGARO CHRISTIAN	P	CRESCENZIO STEFANIA	P
SORDO NICOLA	P	CARMIGNOLA PAOLA	P
DONELLA ANDREA	A	NEGRI ELEONORA	A
GAMBARIN TERENCE	P	GERARDO KATTY	P
BONETTO STEFANO	P		

Presenti n. 10, Assenti 3

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza.

**PARERI** - art. 49, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

### REGOLARITA' TECNICA

Esito: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LONARDI ELENA

### REGOLARITA' CONTABILE

Esito: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
LONARDI ELENA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012, con applicazione intesa inizialmente in via sperimentale fino al 2014 e a regime a partire dall'anno 2015;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'Imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'ICI;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011; in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'ICI) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

CONFERMATO che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 23/2011, sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo, ovvero il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali, ed il locatario, nel caso di locazione finanziaria;

CONSIDERATO che, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;

EVIDENZIATO inoltre che, le pertinenze da assoggettare ad agevolazione devono costituire immobili accessori all'abitazione principale, e devono essere classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

PRECISATO che la suddetta agevolazione è applicabile nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali individuate, anche se in catasto dovessero essere iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO il rinvio all'articolo 8, comma 4, del D. Lgs. 504/92, che prevede l'applicazione della detrazione anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

RITENUTO opportuno riconoscere, come da modifica al Regolamento comunale per l'applicazione dell'I.M.U. a decorrere dal 2013, così come consentito dalla normativa vigente, l'aliquota ridotta, uguale a quella prevista per l'abitazione principale, all'unità immobiliare e pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che risulti non locata, senza vincolare tale agevolazione ad alcun requisito reddituale;

VERIFICATO altresì, il rinvio alle disposizioni agevolative dettate dall'articolo 4, comma quinquies del Dl del 2 marzo 2012, n. 44, secondo il quale ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione;

Viste le considerazioni della Risoluzione n. 5 D/F del 28.03.2013;

VISTO il comma 3, dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede, per la determinazione della base imponibile dell'Imposta municipale propria, le stesse regole indicate nelle norma relative all'ICI, rinviando esplicitamente alle disposizioni dei commi 1, 3, 5 e 6 dell'articolo 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

EVIDENZIATO, tuttavia, che per il calcolo dell'IMU dovranno essere utilizzati nuovi coefficienti

moltiplicatori, da applicare alla rendita catastale che verrà comunque rivalutata del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come già in precedenza previsto per l'ICI;

CONSIDERATO che detti coefficienti moltiplicatori, modificati ad opera del D.L. 201/2011 (Manovra Monti) e specificamente indicati ai commi 4 e 5, del più volte citato articolo 13, avente ad oggetto la disciplina dell'imposta municipale propria, consentiranno di addivenire alla determinazione della base imponibile;

PRESO ATTO che i coefficienti applicabili per l'anno 2014 sono quelli sotto riportati:

OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l'abitazione principale, nonché alle relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un'aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell'articolo 13 in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%;

EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, dispone l'applicazione di un'aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%;

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	CATEGORIA CAT. O SOGGETTI PASSIVI	Moltiplicatore ICI	Moltiplicatore IMU
Fabbricati residenziali	Gruppo A (escl. A/10)	100	160
Fabbricati destinazione ufficio	A/10	50	80
Fabbricati del gruppo B (caserme, ed. pubblici, scuole, edifici del culto)	Cat. B	140	140
Fabbricati negozi	C/1	34	55
Fabbricati pertinenze, garage, cantine soffitte posti auto ecc.	C/2 - C/6 - C/7	100	160
Fabbricati di tipo artigianale e altri uso sportivo e balneare senza fini di lucro	C/3 - C/4 - C/5	100	140
Fabbricati gruppo D (escl. d/5) ed. ind.li e comm.li con alberghi e capannoni	Cat. D (escl. d/5)	50	65
Fabbricati destinati a banche - assicurazioni	Cat. D/5	50	80
Terreni agricoli condotti direttamente	p.fisiche e società con qualifica C.D. e iap	A scaglioni con franchigia su € 25.000,00 Moltiplicatore 75	A scaglioni con franchigia su € 6.000,00 Moltiplicatore 75
Terreni agricoli dati in affitto	p.fisiche e società con qualifica C.D. e iap	Redd. Dom. rivalutato x 75	Redd. Dom. rivalutato x 135
Altri terreni agricoli, anche orticelli, purchè accatastati	p.fisiche o società senza qual. c.d. e non iap	Redd. Dom. rivalutato x 75	Redd. Dom. rivalutato x 135
Aree fabbricabili ma di fatto coltivati da c.d.	Persone fisiche iscritte agli elenchi inps ex scau	A scaglioni con franchigia su € 25.000,00 Moltiplicatore 75	A scaglioni con franchigia su € 6.000,00 Moltiplicatore 75
Aree fabbricabili coltivate e	p.fisiche non iscritte agli elenchi inps e società	(calcolo effettuato in	(calcolo effettuato in

non		base al valore al mq.)	base al valore al mq.)
-----	--	------------------------	------------------------

EVIDENZIATO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 29.06.2012, con la quale è stato approvato il Regolamento IMU, modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 30.04.2013 e modificato con deliberazione consiliare n. 31 del 29.11.2013;

VISTO il comma 703 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) secondo il quale l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2014, relativa all'approvazione del Regolamento per la disciplina della I.U.C.;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

VISTO il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti del 22.07.2015;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è stato modificato opportunamente il Regolamento dell'I.M.U. con decorrenza 01.01.2015, come da proposta n. 21 del 13.07.2015, ai fini dell'adeguamento al nuovo I.S.E.E., in vigore dal 01.01.2015;

PRESO ATTO delle numerose difficoltà nell'effettuazione di simulazioni o proiezioni circa l'andamento delle entrate comunali, dovute al fatto che negli ultimi anni sono stati effettuati numerosi tagli sul fronte dei trasferimenti da parte dello Stato, con il meccanismo dell'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, senza tener conto degli ultimi tagli preannunciati ma ancora in corso di definizione ministeriale;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 25.03.2014 di designazione del funzionario responsabile dell'imposta unica comunale IUC, ai sensi del comma 692, art. 1 legge 147/2013;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

CON voti espressi nelle forme di legge:

presenti: 10

assenti giustificati: 3 Donella – Gozzo - Negri

favorevoli 7

contrari 0

astenuti 3 Crescenzo – Carmignola - Gerardo

### DELIBERA

1) DI STABILIRE con decorrenza 01.01.2015 le seguenti aliquote Imu:

Aliquota ridotta per prima casa e una pertinenza (una per ciascuna categoria c/2 - c/6 - c/7) limitatamente alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

0,40%

Aliquota fabbricati gruppo D:

0,97%

Aliquota terreni posseduti e condotti direttamente da imprenditori agricoli a titolo principale:

0,97%

Aliquota terreni posseduti da soggetti non i.a.p.:

1,05%

Aliquota seconda casa affittata con contratto regolarmente registrato e locatario residente, limitatamente ad una sola unità immobiliare e pertinenze:

0,97%

Aliquota maggiorata per le case sfitte e ulteriori seconde case affittate (escluse le pertinenze)

1,06%

Aliquota agevolata per i giovani imprenditori, fino a 35 anni non compiuti, da applicarsi sul totale dell'imposta, indipendentemente dalla tipologia di immobile posseduto (fabbricato, terreno, area fabbricabile), dalla categoria catastale e dalla quota di proprietà:

0,76%

Altri immobili diversi dalle precedenti categorie (aree fabbricabili, uffici e tutti gli altri immobili)

1,05%

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa, dal Funzionario responsabile dell'imposta, al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

3) DI DARE ATTO che l'Amministrazione comunale si riserva, per esigenze di bilancio, di modificare successivamente le aliquote sopra citate;

CON voti espressi nelle forme di legge:

presenti: 10

assenti giustificati: 3 Donella – Gozzo - Negri

favorevoli 7

contrari 0

astenuti 3 Crescenzo – Carmignola - Gerardo

#### DELIBERA

- 1) - Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto come segue.



IL PRESIDENTE  
TRIVELLATO ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. RINALDI NICOLA

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Art. 124, comma 1 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del Messo Comunale, il giorno 14/08/2015 all'Albo Pretorio on-line del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi

Il Messo Comunale

Eleonora Modanesi



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. RINALDI NICOLA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione

è stata affissa a questo albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
senza reclami.

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

avendone dichiarato l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. RINALDI NICOLA



*(Handwritten signature of Dott. Rinaldi Nicola)*